Banca Zarattini & Co.

REGOLAMENTO DI DEPOSITO

Condizioni aggiuntive applicabili alla custodia, al deposito e all'amministrazione di titoli, metalli e altri averi depositati.

1. Campo di applicazione

Il presente Regolamento di deposito si applica per la custodia, la registrazione contabile e l'amministrazione di titoli, di altri valori e di oggetti (in seguito valori in deposito) tramite la Banca Zarattini & Co. SA o sue filiali in Svizzera (di seguito la Banca). Il Regolamento di deposito si applica a titolo complementare laddove esistano convenzioni particolari o regolamenti speciali per depositi speciali.

2. Accettazione di valori in deposito

Di regola la Banca accetta:

a. **cartevalori** di qualsiasi genere (azioni, obbligazioni, cartelle ipotecarie, ecc.) da custodire ed amministrare;

b. **metalli preziosi** (lingotti, monete d'oro adatte a questo scopo, ecc.) da custodire;

c. **i metalli preziosi non conformi agli usi commerciali e le monete di valore numismatico** vengono assunti in **custodia individuale**. In linea di massima i metalli preziosi di qualità e forma negoziabili vengono invece presi in custodia individuale unicamente su ordine esplicito del depositante o a discrezione della Banca;

d. **investimenti sul mercato monetario e finanziario nonché altri diritti non incorporati in un titolo (diritti patrimoniali)** per la sola registrazione ed amministrazione;

e. **altri oggetti di valore** se adatti ad essere custoditi;

f. documenti, valori e altri oggetti idonei alla custodia di sicurezza in depositi di sicurezza sigillati.

La Banca può rifiutare interamente o parzialmente l'accettazione di valori in deposito senza indicarne i motivi.

In nessun caso la Banca è responsabile per la qualità, la solvibilità e la performance dei valori in depositi di sicurezza sigillati.

La Banca può bloccare valori in deposito in qualsiasi momento senza autorizzazione del Cliente o riaddebitare un importo/valore di deposito accreditato al conto Cliente/deposito se ha avuto luogo ingiustificatamente una contabilizzazione (errore di registrazione o violazione della legge, ecc.). La Banca informa il Cliente in tempo utile e nella forma appropriata in merito al blocco o al riaddebito.

3. Obbligo di diligenza della Banca

La Banca si impegna a custodire, registrare e amministrare i valori in deposito del depositante con la stessa oculatezza osservata per i propri.

4. Verifica dei valori in deposito

La Banca è legittimata a verificare o a far verificare da terzi, in Svizzera o e all'estero, l'autenticità e la pendenza di eventuali richieste di blocco dei valori apportati dal Cliente, senza peraltro assumersi alcuna responsabilità. Tale verifica avviene sulla base della documentazione e delle informazioni a disposizione della Banca. La Banca esegue gli ordini di vendita e di consegna

e compie atti amministrativi solo ad avvenuta verifica ed eventuale nuova registrazione. Il Cliente si fa carico dei danni conseguenti a ritardi o alla mancata esecuzione degli atti o degli ordini, salvo nel caso in cui la Banca abbia violato l'obbligo di diligenza ordinaria. In caso di custodia di titoli contabili all'estero, la Banca accredita al Cliente i diritti ricevuti dalla sede di custodia estera. La Banca non è tenuta a verificare se gli effetti custoditi all'estero soddisfano i requisiti della legislazione svizzera, al fine di qualificare gli accrediti di tali effetti come titoli contabili.

5. Discrezione

Gli organi ed il personale della Banca sono tenuti ad osservare la più assoluta discrezione su tutte le relazioni di affari con la Clientela conformemente alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

6. Disposizione di valori in deposito

Il depositante può disporre in qualsiasi momento dei valori in deposito. Restano riservate le disposizioni di legge imperative, i diritti di pegno, di ritenzione/conservazione o di compensazione ed altri diritti preferenziali della Banca, nonché particolari accordi contrattuali, come, senza limitazione, termini di preavviso, limitazioni di trasferimento applicabili a certi averi quali hedge funds, private equity e veicoli immobiliari.

La Banca adempie al suo obbligo di restituzione entro il termine consueto, osservando la forma usuale ed appropriata, presso la sede in cui sono detenuti i valori in deposito, nella misura in cui la natura dei valori in deposito lo consenta.

L'invio, il trasporto e l'assicurazione di valori in deposito avvengono per conto, a spese e a rischio e pericolo del depositante. Senza particolari istruzioni, la Banca effettua l'assicurazione e la dichiarazione di valore a propria discrezione.

7. Pluralità di depositanti

Un deposito può essere custodito da più depositanti (cosiddetto deposito congiunto). In tal caso, il diritto di disposizione è regolato da convenzioni speciali; in mancanza di convenzione, tale diritto può essere esercitato solo collettivamente. I depositanti rispondono solidalmente di tutte le pretese che la Banca può far valere in virtù del rapporto di deposito.

8. Forma della custodia

La Banca è espressamente autorizzata a far custodire i valori in deposito esternamente, presso un ufficio depositario professionale (enti di sub custodia) di sua scelta o presso sistemi di deposito collettivo, in Svizzera o all'estero, **a nome proprio, ma per conto ed a rischio del depositante**. Di regola, i valori negoziati soltanto o prevalentemente all'estero vengono lì custoditi o lì trasferiti a spese e a rischio e pericolo del depositante, anche se consegnati altrove.

In assenza di altre istruzioni, la Banca è autorizzata a custodire i valori in deposito per categoria di titoli **nel deposito collettivo** della Banca, nei depositi collettivi di un ente depositario terzo oppure di una centrale per il deposito collettivo di titoli. Restano riservati i valori in deposito che per la loro natura o altri motivi devono essere custoditi separatamente.

In caso di **deposito collettivo in Svizzera**, al depositante spetta la comproprietà sulla consistenza del deposito collettivo, in proporzione ai valori registrati nel suo deposito.

I valori in deposito sorteggiabili possono pure essere custoditi nel deposito collettivo. La Banca ripartisce tra i depositanti, mediante un secondo sorteggio, i valori in deposito oggetto di un sorteggio, usando un metodo che offra a tutti i depositanti equivalenti probabilità al primo sorteggio.

In caso di ritiro di titoli da un deposito collettivo, non sorge alcun diritto a determinati numeri o tagli, rispettivamente, per i lingotti e le monete, a un determinato anno d'emissione o conio.

In caso di consegna di metalli preziosi, custoditi in deposito collettivo, eventuali divergenze di peso o finezza in rapporto al quantitativo contabilizzato vengono conteggiate al corso giornaliero valido al momento della consegna.

In **caso di custodia all'estero**, i valori in deposito soggiacciono alle leggi e agli usi del luogo in cui sono custoditi. Qualora la restituzione alla Banca di valori in deposito custoditi all'estero si rendesse difficile o impossibile a causa della legislazione estera, la Banca è solo tenuta a procurare al depositante, nel luogo di custodia presso la sua succursale o una società corrispondente di sua scelta, un diritto di restituzione proporzionale.

Qualora, per diritti patrimoniali o per valori in deposito nominativi, l'iscrizione a nome del depositante nel luogo della custodia non sia consueta o possibile, la Banca può far intestare questi valori a proprio nome o a nome di terzi, tuttavia sempre per conto e a rischio e pericolo del depositante.

9. Stampa differita dei titoli

Per i valori in deposito la cui stampa documentale è stata differita o può essere differita, la Banca ha l'espressa facoltà di:

a. disporre l'annullamento di documenti esistenti;

b. effettuare, durante il periodo di registrazione contabile nel deposito, gli atti d'amministrazione usuali, rilasciare all'emittente le direttive indispensabili e richiedere allo stesso le necessarie informazioni;

c. chiedere in qualsiasi momento all'emittente la stampa e la consegna dei documenti;

d. presentarsi come operatore in proprio per ordini di borsa.

10. Amministrazione

Senza particolari istruzioni da parte del depositante, la Banca effettua gli atti d'amministrazione usuali come:

e. incassare o realizzare al meglio gli interessi, i dividendi, i capitali nonché altre ripartizioni giunti/e a scadenza;

f. sorvegliare i sorteggi, le disdette, i diritti di sottoscrizione e l'ammortamento di valori in deposito ecc., in base ai mezzi d'informazione usuali e disponibili nel settore, senza tuttavia assumersene la responsabilità;

g. ritirare nuovi fogli cedole e cambiare certificati provvisori con titoli definitivi;

h. esercitare o vendere i diritti di sottoscrizione nel senso della proposta avanzata nel singolo caso dalla Banca al depositante;

i. pagare l'importo rimanente di titoli o diritti patrimoniali non interamente liberati, sempre che al momento della loro emissione il pagamento sia già stato stabilito.

Qualora le istruzioni del cliente non pervenissero puntualmente, la Banca è autorizzata, ma non tenuta, ad agire propria discrezione, come p. es. di intraprendere conseguenti azioni per tutelare gli interessi.

Fatti salvi obblighi legali o regolamentari, la Banca non si assume alcun obbligo di informare il cliente in merito ad Assemblee Generali, procedimenti giudiziari o insolvenze di terzi incombenti o di parteciparvi a nome del Cliente.

Per le azioni nominative senza cedole vengono effettuati atti d'amministrazione solo se l'indirizzo del recapito per dividendi e diritti d'opzione è quello della Banca. La Banca esercita il diritto di voto per valori in deposito unicamente in base a una procura scritta o, nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale, nel modo da lei ritenuto più opportuno.

11. Misure di pertinenza del Depositante / Gestione straordinaria / Class action

Le altre misure per la salvaguardia dei diritti relativi ai valori in deposito, come per es. l'esecuzione di conversioni, la compravendita o l'esercizio di diritti di sottoscrizione in deroga alla proposta fatta dalla Banca, l'esercizio dei diritti di conversione o di opzione, l'intermediazione di pagamenti di titoli non interamente liberati, atti d'amministrazione per titoli ipotecari, ecc., vengono adottate dalla Banca **solo su specifica e tempestiva istruzione del depositante.**

Se le istruzioni del depositante non pervengono tempestivamente, la Banca è autorizzata, ma non tenuta ad agire a propria discrezione. Qualora gli atti d'amministrazione per titoli o diritti patrimoniali comportino per la Banca obblighi di notifica nei confronti di emittenti o autorità, la Banca ha in qualsiasi momento la facoltà di rinunciare interamente o in parte alla loro esecuzione dandone comunicazione ai depositanti. La Banca non è tenuta a far presente al depositante i suoi doveri di notifica relativi al possesso di valori in deposito (segnatamente di azioni). Per i valori in deposito consegnati alla Banca in busta sigillata nonché per le polizze d'assicurazione, la Banca non effettua atti d'amministrazione.

La presentazione di richieste di rimborso o imputazione di imposte alla fonte può essere effettuata solo su espressa istruzione del Depositante. In caso di insolvenza da parte di un emittente (mancato pagamento di cedole o di capitale, ecc.), tutte le misure necessarie per le rivalse (presentazione della prova di credito, ecc.) su diritti derivanti dei valori in custodia devono essere intraprese dal Depositante.

Il Depositante riconosce che ai sensi dei regolamenti vigenti in determinate giurisdizioni estere la Banca può essere tenuta a comunicare l'identità dei depositanti per conto di cui essa detiene valori in custodia a intermediari, borse valori, depositari o autorità di regolamentazione all'estero. Ogni eventuale danno derivante dall'opposizione del Depositante a divulgare la propria identità (come blocco di titoli, soppressione del diritto al dividendo, ecc.) è a carico unicamente del Depositante e la Banca non può in alcun caso essere considerata responsabile.

Il Depositante riconosce e accetta che la Banca non ha alcun obbligo di prendere alcuna misura per conto del Depositante in relazione a eventuali "class action" o procedimenti analoghi a relativi titoli, in particolare ma senza limitazione a titoli statunitensi quotati o non, che la Banca ha detenuto o detiene per conto del Depositante, né a tenerlo informato in merito all'esistenza e/o agli sviluppi di dette "class action".

12. Disposizioni specifiche per metalli preziosi

Salvo istruzioni contrarie, la Banca detiene oro, argento, platino, palladio, monete o qualsiasi altro metallo prezioso, nella forma commerciale standard conforme ai consueti requisiti di mercato in materia di qualità e tenore minimo del metallo, in depositi collettivi in Svizzera o all'estero, presso la propria sede o un depositario terzo, a proprio nome ma per conto e a rischio del Depositante. Ciò non vale per il metallo prezioso che non è nella forma commerciale standard e per monete con valore numismatico il cui deposito deve essere separato. Se il metallo prezioso è conservato in depositi collettivi in Svizzera, il Depositante ha un diritto di comproprietà sul deposito collettivo in base alla percentuale di metallo prezioso che ha depositato rispetto al totale del metallo prezioso contenuto nel deposito collettivo. Il metallo prezioso detenuto in depositi collettivi all'estero è soggetto alle leggi e prassi del luogo di deposito come stabilito dalla precedente sezione 7. La Banca amministra il contenuto del deposito collettivo e tutela i diritti dei Depositanti nei confronti degli altri comproprietari del deposito collettivo e

di terzi. La contabilizzazione avviene per numero di unità fungibili (per esempio piccoli lingotti) o in base al tenore del metallo fino. Il Depositante è autorizzato a rimuovere dal deposito collettivo in qualsiasi momento la quantità di metallo prezioso che ha dato in custodia di sicurezza o di riceverne consegna, nel rispetto tuttavia di ogni vincolante disposizione legale, garanzia, onere, pegno, diritto di ritenzione o di compensazione o di altri diritti analoghi della Banca, nonché di ogni disposizione contrattuale speciale. Salvo diversamente convenuto, il luogo di adempimento è quello dell'istituto (sede/filiale) che gestisce il deposito collettivo. Su richiesta, la Banca può consegnare i metalli preziosi anche in un luogo diverso, a condizione che ciò sia fisicamente possibile e in ottemperanza delle leggi vigenti in tale luogo nonché nel luogo di deposito. Tutti i costi e i rischi derivanti da tale consegna sono esclusivamente a carico del Depositante. In caso di limitazioni di trasferimento, di eventi bellici, di forza maggiore o di eventi simili, la Banca si riserva il diritto di consegnare il metallo prezioso, a spese e a rischio del Depositante, nel modo e nel luogo che le sembreranno più appropriati. Il metallo prezioso consegnato corrisponde alla quantità di unità fungibili contabilizzate. Nel caso di contabilizzazione in unità di peso di metallo fino, la Banca è autorizzata a fornire unità di qualunque peso, ma aventi almeno il tenore minimo usuale in metallo fino; essa può addebitare i costi di fabbricazione supplementari alla tariffa in vigore al momento del conteggio. Le eventuali differenze di peso che possono esserci saranno compensate, a discrezione della Banca, con unità più piccole o conteggiate al corso del mercato dei metalli preziosi di Zurigo (o, in mancanza di questo, al corso libero del mercato internazionale) in vigore al momento del conteggio. Per quantità rilevanti occorre avvisare la Banca con cinque giorni lavorativi di anticipo, affinché la consegna possa essere effettuata a tempo debito. Tutte le imposte, le tasse, ecc. attuali e future, e in particolare l'imposta sul valore aggiunto, vanno a carico del Depositante.

13. Trattamento degli averi nei Conti di deposito in caso di liquidazione coatta della Banca

Nel caso di liquidazione coatta della Banca, gli averi depositati ai sensi dell'art.16 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio sono defalcati dalla massa, a favore del Depositante, fatti salvi i diritti della Banca nei confronti di costui. Se la Banca stessa detiene un conto di deposito in Svizzera o all'estero presso un terzo, si presume che gli averi depositati appartengano ai clienti depositanti; (art.37 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio). Tra tali averi nei conti di deposito sono compresi in particolare, senza limitazione, beni tangibili e titoli dei depositanti dei conti di deposito, nonché beni tangibili, titoli e crediti che la Banca detiene su base fiduciaria per i depositanti dei conti di deposito.

14. Garanzia dei depositi

Al pari di ogni banca e ogni commerciante di valori mobiliari in Svizzera, la Banca Zarattini & Co. sottostà all'obbligo di aderire alla Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri in materia di garanzia dei depositi ed è quindi membro di Esisuisse. I depositi detenuti dai clienti presso le succursali svizzere della banca sono protetti fino a concorrenza dell'importo di CHF 100'000 per Cliente (e Banca). Ai depositi sono equiparate anche le obbligazioni di cassa detenute a nome del depositante presso la banca emittente. Sul sito www.esisuisse.ch sono riportate tutte le informazioni rilevanti sul sistema della garanzia dei depositi.

15. Estratto di deposito

Di regola a fine anno, la Banca invia al Cliente una distinta relativa ai valori custoditi o contabilizzati nel deposito. L'estratto può contenere valori non soggetti al presente Regolamento di deposito. I titoli contabili non vengono specificatamente contrassegnati come tali. Le valutazioni del contenuto del deposito si fondano sui valori di corso forniti dalle usuali fonti d'informazione della Banca. La Banca non assume responsabilità alcuna per l'esattezza di tali informazioni e, dunque, per la valutazione, così come per altre informazioni relative ai valori contabilizzati. L'estratto è considerato accettato e corretto laddove alla Banca non giunga una contestazione scritta entro 30 giorni dal giorno della spedizione dello stesso.

16. Disposizioni speciali applicabili ai Depositi di sicurezza sigillati

Consegna alla Banca. Gli oggetti consegnati in Depositi di sicurezza sigillati devono essere corredati di una dichiarazione di valore. L'imballaggio deve portare il nome e l'indirizzo del Depositante ed essere sigillato o piombato in modo che sia impossibile aprirlo senza rompere il sigillo o il piombo. All'atto della consegna in deposito la Banca rilascia una ricevuta.

Per i valori in deposito consegnati alla Banca in busta sigillata nonché per le polizze d'assicurazione, la Banca non effettua atti d'amministrazione.

Contenuto. I Depositi di sicurezza sigillati possono contenere soltanto oggetti di valore, documenti e altri oggetti idonei, in nessun caso oggetti infiammabili o altrimenti pericolosi o non adatti a essere conservati in una Banca. Il Depositante risponde di qualsiasi perdita o danno provocato da una violazione delle presenti disposizioni. La Banca ha la facoltà di ispezionare, in presenza del Depositante, il contenuto del deposito affidatole o di richiedere allo stesso di comprovare la natura degli oggetti depositati. Per motivi di sicurezza la Banca è altresì autorizzata ad aprire un deposito sigillato in assenza del Cliente, se possibile in presenza di un pubblico ufficiale.

Responsabilità della Banca. Salvo in caso di grave negligenza o di dolo da parte della Banca, quest'ultima non può essere ritenuta responsabile di danni subiti dagli oggetti in custodia. In ogni caso la responsabilità della Banca è limitata al valore comprovato, non superiore al valore dichiarato, dei depositi. In particolare, la Banca declina ogni responsabilità per perdita o danno dovuti ad atti di guerra, terrorismo, gravi disordini civili o a fenomeni naturali quali influssi atmosferici, radiazioni ionizzanti, terremoti o alluvioni. La responsabilità di assicurare i beni depositati spetta al Depositante.

Ritiro del deposito. Al momento del ritiro dei Depositi di sicurezza sigillati, il Depositante deve controllare se il/i sigillo/i e il/i piombo/i sono intatti. La Banca risponde dell'integrità del contenuto del deposito solo se il Depositante può provare, al momento del ritiro del deposito, l'avvenuta apertura dell'imballaggio e il danno causato. La ricevuta firmata del Depositante al momento del ritiro del deposito solleva la Banca da qualsiasi responsabilità.

17. Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria

Se la trasmissione al Depositante della proprietà dei valori di deposito non è usuale o non è possibile, la Banca può acquistare questi valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e rischio del depositante, ed esercitare o far esercitare i diritti così acquisiti.

18. Prezzi, commissione per atti di amministrazione nonché rimborso spese, imposte e altre tasse

I prezzi per la custodia e la gestione di valori in deposito riportati su un listino prezzi a parte, possono in qualsiasi momento subire modifiche con debita informazione al Depositante. La Banca è inoltre autorizzata a riscuotere una commissione per atti di amministrazione (incasso di capitale e di redditi, esercizio di diritto d'opzione, frazionamento di azioni, ecc.) e a presentare una fattura a parte per spese e incarichi straordinari (consegna di metalli preziosi e titoli, trapassi, ecc.). La Banca si riserva il diritto di addebitare al cliente eventuali costi straordinari, nonché costi di eventuali terzi coinvolti. Tutte le imposte (per es. imposta sul valore aggiunto) e altre tasse derivanti dalla tenuta del deposito, dalla custodia nonché dalla consegna fisica di metalli sono a carico del Depositante, riservate le disposizioni imperative di legge contrarie. **La Banca si riserva il diritto di modificare unilateralmente tutte le condizioni (inclusi gli interessi negativi e le commissioni sugli averi) in qualsiasi momento. Il cliente viene informato di tali cambiamenti in maniera adeguata. Eventuali imposizioni sui titoli a seconda del regime fiscale sono ad onere del Cliente.**

19. Inventario dei valori in deposito

Una volta all'anno, la Banca invia al Depositante l'inventario della consistenza dei valori registrati in deposito aperto. Su espressa richiesta del depositante, la Banca compila altri inventari. Valutazioni del contenuto del deposito si fondano su corsi e valori di corso approssimativi provenienti da fonti di informazione usuali nel ramo Bancario. I valori dati sono puramente indicativi e non sono vincolanti per la Banca.

20. Condizioni generali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le Condizioni generali della Banca.

21. Modifiche alle Condizioni per depositi

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Tali modifiche vengono comunicate per iscritto o in altra forma adeguata al depositante, e sono da considerarsi approvate, se non contestate entro il termine di un mese.

Accettazione

Io dichiaro/noi dichiariamo di aver preso conoscenza del suddetto "Regolamento di deposito" e lo riconosco/riconosciamo per me/noi vincolanti.

Luogo e data: _____ Firma(e): _____